

Contratto N°

Data

...

....

Oggetto Contratto			
Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'area "ex Dufour" a Genova Cornigliano			
Descrizione Commessa		Numero	Gestore del Contratto
BONIFICA CORNIGLIANO		E1550810	Arch. Francesca Campaniolo
CIG	CUP	Codice Fornitore	Partita IVA Fornitore
756158622B	H31B99000010001

CONTRATTO DI APPALTO

TRA LE PARTI

il Committente Sviluppo Genova S.p.A. – Via San Giorgio 1 – 16128 Genova P.I. 03669800108,
nella persona dell'Amministratore Unico Franco Floris

E

l'Appaltatore

PREMESSO

- che, a seguito di procedura aperta di rilevanza nazionale, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in data con specifico atto, è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'area "ex Dufour" a Genova Cornigliano;
- che l'Appaltatore, avendo partecipato alla gara per l'aggiudicazione del presente contratto, è a piena conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari relative all'esecuzione del servizio rappresentate negli atti di gara e negli atti richiamati dal presente contratto;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta sia dagli atti di gara sia dalla normativa vigente;

- che sono stati verificati, utilizzando tutte le procedure previste, i requisiti di legge richiesti all'Appaltatore

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

2 - Documentazione contrattuale

L'Appalto viene concesso dal Committente e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile della normativa vigente, della presente disciplina contrattuale e della disciplina contenuta nei seguenti atti e documenti, che fanno parte integrante del presente contratto e devono intendersi richiamati anche laddove non espressamente citati:

1. il Capitolato Generale d'appalto (D.M. n. 145 del 19 aprile 2000), per le parti ancora vigenti, per quanto non diversamente disciplinato in altri documenti di gara;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto (doc. n. E155/ASG/BND/R020), che, in caso di antinomia non sanabile in via interpretativa, prevarrà sulle parti contrastanti di tutti gli altri documenti di gara, ad eccezione di quanto disposto da norme imperative e/o dal contratto;
3. elaborati grafici e le relazioni dello Progetto di Fattibilità tecnico economico dell'intervento allegati al Capitolato Speciale d'Appalto;
4. rilievo topografico dell'area e dei fabbricati allegato al Capitolato Speciale d'Appalto
5. l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara e i suoi elementi qualificanti, nei limiti consentiti dalla legge e dagli atti di gara;
6. le Polizze di garanzia e di assicurazione come specificate al successivo art. 10.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente e sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione e rispetto delle disposizioni ivi contenute, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati e, per quanto compatibile rispetto alle previsioni contrattuali, anche laddove non espressamente richiamati.

L'interpretazione dei documenti contrattuali avverrà secondo le previsioni di cui all'art. 3.2 del C.S.A.

3 - Oggetto dell'appalto

Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce a che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di riqualificazione dell'area "ex Dufour" a Genova Cornigliano.

L'oggetto e le modalità di esecuzione dell'appalto sono regolati dal Capitolato Speciale d'Appalto (doc. E155/ASG/BND/R020) (nel seguito anche "C.S.A."), alle cui disposizioni si rimanda per una più dettagliata disciplina, anche laddove non espressamente richiamato.

4 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € (Euroin lettere.....) oltre contributi previdenziali ed I.V.A. nella misura di legge.

Tale corrispettivo risulta determinato come specificato all'art. 5 del C.S.A. e verrà liquidato secondo la disciplina prevista all'art. 8 del C.S.A.

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lettera dddd) del D.Lgs. 50/2016.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, che sono legalmente autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente contratto, fino a diversa notifica, i Signori

- (Nome, qualifica).....;
- (Nome, qualifica).....;
- (Nome, qualifica).....;

Ai sensi di quanto previsto nel D.L. n. 50/2017, Sviluppo Genova S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione della disciplina dello "split payment" e pertanto le prestazioni eseguite in suo favore, tra cui quelle oggetto del presente contratto, saranno soggette al regime di scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17 ter D.P.R. 633/1972.

In base al suddetto meccanismo di scissione di pagamento, Sviluppo Genova S.p.A., senza investire la qualità di soggetto passivo di imposta, verserà l'I.V.A. addebitata in fattura dai fornitori direttamente all'Erario.

Le fatture relative al presente contratto, pertanto, dovranno riportare la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/1972”.

Tali fatture dovranno, inoltre, riportare i seguenti dati: Contratto n. ...; Riga di Commessa n. E1550810; CIG 756158622B; CUP H31B99000010001.

L’Affidatario dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento a Sviluppo Genova S.p.A. copia della fattura quietanzata.

5 – Termine di esecuzione e penali in caso di ritardo

Il termine contrattuale complessivo per l’espletamento dell’incarico è stimato in giorni.

I termini massimi per le singole attività oggetto dell’appalto sono:

- progettazione definitiva: giorni;
- progettazione esecutiva: giorni;

I termini delle singole attività decorreranno dalle apposite comunicazioni scritte da parte di Sviluppo Genova S.p.A.

È esplicitamente prevista, per ogni attività, una consegna intermedia della bozza finale di tutti gli elaborati. Il termine per tale consegna sarà fissato trascorsi i due terzi del tempo complessivo offerto per le singole attività in cui l’incarico è articolato.

Sviluppo Genova potrà sospendere, per giustificati motivi, l’esecuzione dell’incarico, anche più volte, per un periodo massimo complessivo non eccedente i dodici mesi, senza che nulla sia dovuto, per tale motivo, all’Affidatario. Tuttavia, in caso di sospensioni eccedenti i tre mesi, l’Affidatario potrà, previa richiesta, ricevere il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento della sospensione, che verranno scomutate dall’importo complessivo.

Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, in relazione alle singole attività oggetto dell’appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo Sviluppo Genova S.p.A. potrà applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale complessivo.

In ogni caso le penali decorreranno dall’inizio dell’inadempimento e non dalla data di contestazione.

Tali penali verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o, in alternativa, verrà utilizzata la

garanzia definitiva di cui al successivo art. 8.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Con specifico riferimento al disposto dell'art 1382 c.c., resta inteso che l'eventuale applicazione delle penali di cui al presente articolo non avrà l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore. È espressamente convenuta, infatti, la risarcibilità del danno ulteriore.

6 – Esecuzione d'ufficio, risoluzione e recesso

Gli istituti dell'esecuzione d'ufficio, risoluzione del contratto e recesso da parte del Committente sono regolamentati dagli Artt. 17, 18, 19 e 20 del C.S.A., alla cui disciplina si rimanda.

7 - Controversie

È esclusa la competenza arbitrale.

Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà devoluta esclusivamente alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 21 C.S.A per la completa disciplina in merito.

8 - Garanzie

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 le seguenti garanzie, assunte agli atti:

- garanzia definitiva n., conforme a quanto previsto all'art. 15.2 C.S.A., di € mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia....., Agenzia di datata
- polizza assicurativa professionale n., conforme a quanto previsto all'art. 15.3 C.S.A., rilasciata dalla Compagnia, Agenzia di datata e valida fino al

Nel caso di inadempienza contrattuale da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta garanzia definitiva, come specificato nel C.S.A.

Il Committente potrà inoltre rivalersi su tale garanzia definitiva nei casi previsti dall'art. 15.2

C.S.A.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia definitiva, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o parte di essa.

Le garanzie sopra indicate dovranno essere integrate in caso di eventuali modifiche al contratto, ad oggi non previste, che comportino ulteriori o diverse attività rispetto a quanto oggetto del presente.

La polizza assicurativa è finalizzata a coprire la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ed i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico del Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

8 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ex art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

9 - Subappalto

Il subappalto è consentito nei soli limiti di quanto previsto all'art. 31 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

Gli eventuali subappalti dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Committente e dovranno rispettare le disposizioni di legge in materia.

10 – Possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

Le Parti danno atto che l'Appaltatore, consapevole delle responsabilità derivanti dalla mendace dichiarazione, ha dichiarato in sede di gara:

- di possedere i requisiti tecnici, economici, finanziari e professionali richiesti dagli atti di gara;
- di non incorrere in alcuna causa ostativa prevista dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni normative;
- di non essere il destinatario di alcuna iscrizione nelle c.d. "liste di riferimento" UIF – Banca di Italia;
- di rispettare la normativa vigente in materia di antimafia;
- di rispettare la normativa vigente in materia di permesso di soggiorno.

11 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico del Committente.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

12 - Trattamento dei dati personali

Il Committente informa che i dati personali ed identificativi relativi all'Appaltatore, intendendo inclusi anche i relativi dipendenti e collaboratori, verranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per dar seguito alla procedura di gara ed al conseguente rapporto contrattuale.

Il trattamento verrà realizzato secondo le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, con l'ausilio di strumenti informatici e sarà svolto direttamente dal personale di Sviluppo Genova S.p.A.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà, essendone obbligata per legge, comunicare nella misura necessaria i dati ad Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi che per legge ne abbiano titolo. In particolare, tali dati potranno essere comunicati all'A.N.A.C., agli osservatori e banche dati previsti dalla legge (ad.es. Appalti Liguria, Banca Dati Appalti Pubblici, etc.), ad Istituti Previdenziali, Assistenziali e Assicurativi, a Forze di Polizia e dello Stato, limitatamente agli scopi istituzionali e al principio di pertinenza per i quali verranno trattati, nonché, nei limiti previsti dalla legge, agli altri partecipanti alla procedura di affidamento, in sede di accesso agli atti ex art. 53 D.Lgs. 50/2016.

I dati dell'Appaltatore verranno conservati negli archivi di Sviluppo Genova S.p.A. (anagrafe fornitori, indice contratti, etc.) finché questi non ne chiedi la cancellazione e non verranno utilizzati a fini di marketing né, a tale scopo, comunicati a terzi.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore dichiara espressamente di essere conoscere la normativa di riferimento e di accettare il trattamento come sopra descritto.

13 - Tracciabilità dei pagamenti ai sensi L. 136/2010

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (impresa ausiliaria, subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto sarà risolto di diritto, in ottemperanza del comma 9 bis dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, in tutti i casi in cui le transazioni per i pagamenti di cui alla Legge 136/2010 avvengano senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

14 - Presa visione del codice etico di Sviluppo Genova S.p.A.

Con la firma del presente, l'Affidatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché di svolgere la propria attività secondo modalità e modelli organizzativi idonei ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L'affidatario dichiara inoltre di conoscere e rispettare le regole etico-comportamentali indicate nel "Codice Etico" di Sviluppo Genova S.p.A. che gli è stato messo a disposizione attraverso il sito internet: www.sviluppogenova.com.

15 – Disposizioni finali

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, e 2234 del Codice Civile. Trova, invece applicazione l'articolo 1469 c.c., con l'espressa assunzione da parte dell'Appaltatore di ogni rischio ed alea a proprio carico.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del Progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Genova,

il Committente

Sviluppo Genova S.p.A.

L'Amministratore Unico

Franco Floris

.....

l'Appaltatore

.....

Il Rappresentante Legale

.....

.....

Seguito contratto n° ...	Data ...	Foglio 9
-----------------------------	-------------	-------------

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile si approvano espressamente gli articoli

- 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 e 15 del presente contratto;
- 2, 3.1, 3.2, 5, 6.1, 6.3, 6.4.4, 6.4.6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

l'Appaltatore

.....

Il Rappresentante Legale

.....

.....